REGOLAMENTO (CE) N. 1883/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 [4], in particolare l'articolo 4,

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, e del mercato di Ceuta e Melilla sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire a Ceuta, Melilla e ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP l'accesso al frumento tenero, visto l'attuale contesto dei mercati, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 [6], lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo a Ceuta, Melilla, o nel paese o nei paesi ACP indicati dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta per il frumento tenero una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.

3. La gara è aperta fino al 18 dicembre 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 500 t per Ceuta e Melilla, e ad almeno 1 000 t per i paesi ACP di cui all'allegato I.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di Ceuta, Melilla o di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede a Ceuta, Melilla o in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per esportazione, a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
[4] GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[6] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra ottobre 1997 e febbraio 1998. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;

— sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. Gli offerenti non possono presentare contemporaneamente diverse offerte per lo stesso contratto.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Il titolo obbliga ad esportare a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Per i paesi ACP e limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

2. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

L'obbligo di esportare e importare a Ceuta, Melilla o nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 20 ECU per tonnellata. Questa cauzione viene costituita al momento del rilascio del titolo di esportazione.

L'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [1].

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione [2], i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 8

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 10

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

[2] GU L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Repubblica democratica del Congo	Namibia
Sierra Leone	Ruanda	Botswana
Liberia	Burundi	Zimbabwe
Costa d'Avorio		Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		Gibuti
		Etiopia
		Eritrea

ALLEGATO II

Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

[Regolamento (CE) n. 1883/97]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	
		A	B
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

— telex: — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (Caratteri greci)

— telefax: — 295 25 15
— 296 49 56.